

A 4

# Vittorio Emanuele II.

*Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme;*

Duca di Savoia e di Genova ecc. ecc.

*Principe di Piemonte ecc. ecc. ecc.*

Sulla proposizione del Ministro della Guerra abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'infrascritto progetto di legge sia presentato al Parlamento Nazionale dal detto Ministro il quale è pure incaricato di esporre i motivi.

Art. 1.º

Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva dell'anno 1857 ed a prelevare sui cittadini nati nel corso dell'anno 1836 un contingente di nove mila uomini di 1.ª categoria.

Art. 2.º

Gli iscritti non assegnati alla 1.ª categoria né rimandati ad altra leva, riformati, esentati, dispensati, liberati, ovvero che non hanno surrogato con surrogazione ordinaria devono concorrere a formare il contingente di 2.ª categoria.

I surrogati di fratello sono assegnati a quella categoria cui per ragione del numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

Art. 3.º

I militari della 2.ª categoria possono soltanto per legge essere astretti a passare alla 1.ª.

È però in facoltà del Governo di supplire ad ogni leva e per mandamento gli uomini della 1.ª categoria riformati sotto le armi per infermità o difetto preesistente all'incorporazione, con far passare alla stessa categoria altrettanti uomini della seconda, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

Art. 4.º

L'art. 182 della Legge sul Reclutamento non è più applicabile agli uomini di 2.ª categoria.

art.º 5.º

L'arimento non è applicabile il disposto nell'alinea  
dell'art.º 89 della predetta legge, quando trattisi d'esenzioni  
che già competessero ad iscritti di precedenti leve quasi  
primogeniti nei casi contemplati dall'art.º 86 n.º 3  
et della stessa legge.

art.º 5.º

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5 sono  
per altro riferibili alle venturose leve, derogando per  
quanto sia necessario al disposto contrario della  
Legge sul Reclutamento.

Dato in Torino addì 19 Maggio 1857

J. Rossi

capo V. S. N. 3

N.º 76

Progetto di legge  
presentato dal Ministro della Guerra  
(La Marmora)  
nella tornata del 13 Maggio 1857.

Leva militare per l'anno 1857.  
~~modificazioni alla legge disposizioni~~  
~~organiche per la leva e servizio~~  
e modificazioni alla legge sul  
reclutamento dell'Esercito.

Signori

Le operazioni della Leva per l'anno 1856  
trovansi condotte pressochè a termine con  
soddisfacente risultato.

Importa ora provvedere per la Leva  
dell'anno corrente, ed è perciò che abbiamo  
l'onore di presentarvi d'ordine del Re  
l'annesso Progetto di legge, sperando che  
ottinga sollecitamente il vostro voto, affinché  
l'epoca dell'estrazione dei numeri possa  
essere stabilita in epoca opportuna, e  
specialmente per la Sardegna si abbia  
ad evitare la stagione delle intemperie.

Alcune modificazioni all'attuale sistema  
di Leva vengono chieste col presente progetto.  
Esse hanno tutto più essenzialmente al  
quantitativo del contingente, al divieto  
di matrimonio per i soldati di 2ª categoria,  
ed alle esenzioni per motivi di famiglia.

Ecco in brevi parole in che consistono  
e su quali ragioni abbiano fondamento  
le chieste modificazioni.

Dappoi l'anno 1853 il contingente  
che annualmente si preleva per tener  
a numero l'Esercito viene diviso in due  
Categorie. La prima comprende gli  
uomini destinati a prestare altro servizio

3

sotto le armi. La seconda quelli che rimangono a casa loro in congedo illimitato a disposizione del Governo.

Nell'anno 1853 come nel 1854 il Contingente totale fu di 12/mila uomini, diecimila alla 1<sup>ma</sup> e 3 alla 2<sup>a</sup> categoria.

Negli anni 1855 e 1856 il contingente fu stabilito in 13/mila uomini, diecimila alla 1<sup>ma</sup> e 4/mila alla 2<sup>a</sup> categoria.

Invece nella leva attuale si proporrebbe di mantenere a 9/mila uomini il contingente di 1<sup>a</sup> categoria ed inquanto alla seconda di lasciarne il numero indeterminato, assegnandovi tutti indistintamente gli iscritti abili e non esentati per motivi di famiglia, che rimangono disponibili. Dopo completato il contingente di prima categoria.

L'estrazione a sorte decide chi debba appartenere alla 1<sup>a</sup> categoria; è lecito a chiunque di farsi supplire al militare servizio, ma i surrogati saranno tutti assegnati alla 1<sup>ma</sup> categoria.

Il Governo del Re ha l'intenzione, conforme al voto espresso già più volte nel Parlamento di accrescere, se non l'effettivo dell'Esercito, almeno la riserva da cui si possa derivare in tempo di guerra gli elementi necessari a colmare i vuoti che si fanno nelle file dei Corpi combattenti.

L'istituzione della 2<sup>a</sup> categoria del contingente supplisce in modo lodevolissimo a questa emergenza e nella scorsa guerra d'Oriente la 2<sup>a</sup> categoria delle classi 1832 e 1833 (Leve degli anni

3

1853, 1854) fu con ottimo successo chiamato sotto le armi.

Comerebbe superfluo il voler dimostrare come sia opportuno avere sotto mano un quantitativo di giovani già sperimentati validi e costituiti soldati per mezzo dell'assento, a cui furono assoggettati presso il Consiglio di leva, e qualsiasi aggravio delle Finanze dello Stato se ne rimangono alle case loro, mentre in pochi giorni possono essere radunati ed ascritti ai Reggimenti ed ai quali infine con facilità e senza gravi spese si possono dare i primi elementi dell'istruzione militare chiamandoli per 40 giorni ad un campo d'istruzione, come si praticò per le classi 1832, 1833, 1834.

Il Riferente adunque spera che il Parlamento concederà che sia esteso questo sistema della 2<sup>a</sup> categoria arruolando in essa tutti gl'iscritti di leva, che come si è detto di sopra rimangono disponibili, dopo essersi formato il contingente di 1<sup>a</sup> categoria destinato a prestare servizio effettivo nei corpi di truppa.

Il peso più grave che sia imposto dalla legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854 agli uomini assentati nella 2<sup>a</sup> categoria è quello di non poter contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero della guerra, il quale per regola generale finora non l'accordava mai.

Questo divieto, che non poteva aver gravi conseguenze trattandosi di un numero determinato d'individui verrebbe

ora tolto, esi proponrebbe che il citato articolo 182 della Legge pumentorata non sia applicato ai suddetti soldati di 2<sup>a</sup> Categoria.

Inoltre, se a tenore dell'art. 69 della Legge stessa i militari di 2<sup>a</sup> Categoria possono senz'altro essere dal potere esecutivo trasferiti alla 1<sup>a</sup>, colla proposta Legge, il loro passaggio a servizio effettivo colla ferma di anni 11. non potrà aver luogo che mediante una Legge speciale. Sarebbe non pertanto riservato al Governo di chiamare parte dei militari di 2<sup>a</sup> Categoria ad accrescere temporariamente la bassa forza dei Corpi nella sola sopravvenienza di urgenti e difficili circostanze, nei quali cessato il motivo della chiamata, sarebbero questi uomini rimandati alle case loro continuando a rimanere ascritti alla 2<sup>a</sup> Categoria.

Perimenti sarebbe conferita al Governo la facoltà di rimpiazzare in ogni leva i militari ritornati al loro arrivo sotto le armi per infermità preesistenti all'incorporazione, mediante altrettanti inscritti che dalla 2<sup>a</sup> sarebbero fatti passare alla 1<sup>a</sup> Categoria, in modo che il contingente di 9 mila uomini che le Province, o meglio i mandamenti, devono fornire per servizio effettivo, riesca per quanto possibile, completo.

Questi rimpiazzamenti intendendosi riservati pel solo caso d'uomini già inabili al servizio prima del loro arrivo al Corpo e mandati nelle file dell'Esercito per minore oculatezza dei consigli di leva, cesserebbero non

77

si tosto sia pronunciato il discorso  
finale sulla leva in corso.

Resta a trattare della proposta modi-  
ficazione all'art. 89 della Legge  
organica sul reclutamento.

Esso articolo si riferisce alle esenzioni che  
si ottengono dagli iscritti per avere un  
fratello al servizio militare stabilisce che  
quando in una famiglia già fu accordata  
un'esenzione per qualsiasi titolo non  
possa il susseguente fratello iscritto al  
militare servizio esentare un altro.

È quindi soggiunto che: « sono consi-  
derate come esenzioni ottenute anche  
quelle che non siano invocate da iscritti  
aventi diritto a profittarne, quand'anche  
riformati o dispensati, purché siano  
luttora vivi »

Quest'ultima prescrizione desunta dall'  
abrogato Editto del 16 Dicembre 1837  
ha nelle ultime leve dato luogo ad un  
importante riflesso.

Difetto posto il caso d'una famiglia  
di tre figli con padre vivente, nella  
quale il primogenito non sia stato  
designato dalla sorte, e fosse il secondo  
iscritto al servizio militare, il terzo  
genito può tuttavia chiedere ed ottenere  
l'esenzione.

Quando, se a modo d'esempio si tratti  
di una famiglia di tre orfani di  
padre e di madre, o figli di vedova  
il terzo genito non godrebbe di equal  
favore, perché il primo è computato  
come esente, sebbene in realtà non possa  
tale qualificarsi quando ebbe un numero  
alto, e non fu designato dalla sorte.

Per altro sono più meritevoli del favore della Legge ed in riguardo di equità le famiglie di orfani alle quali è negato quello che in parità di numero e di sorte è concesso ai figli che hanno il padre vivente.

Per ovviare a questo grave inconveniente fuere opportuno che si faccia scomparire la parificazione delle esenzioni accordate a quelle che sebbene competenti in diritto non poterono avere in fatto applicazione, o perchè non invocate, o perchè non venne il caso d'invocarle, ossia s'introduca nella Legge il principio che, ogniqualvolta l'individuo non fu designato dalla sorte non debba l'esenzione computarsi come ottenuta nei casi soprasmpecificati. In questo senso è redatto l'art. 5° del presente progetto.

Motivate così succintamente le cause delle chieste modificazioni rimane ad ultimo a dar conto alla Camera (secondo prescrive l'art. 129 della Legge organica più volte citata) delle liberazioni accordate e degli arruolamenti ammessi nel corso dell'ultima leva.

Le liberazioni avanti i Consigli di Leva furono 305, quelle presso ai Corpi posteriormente all'assento risultano 107 in totale 412. Ad egual numero uscero in modo preciso gli arruolamenti.



Pellati

SESSIONE 1857

N° 76-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

ARRIGO, BOTTA, CASANOVA, MARCO, COSSATO,  
GUGLIANETTI, TECCHIO

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Guerra e Marina

(LAMARMORA)

nella tornata del 15 maggio 1857

Leva militare per l'anno 1857, e modificazioni alla legge  
sul reclutamento dell'esercito.

Tornata del 5 giugno 1857

SIGNORI,

Perchè più agevolmente si venga fatto di penetrare lo intendimento e ponderare con intero giudizio gli effetti del presente Progetto di legge, ci pare opportuno di qui ricordare, innanzi tutto, quelle disposizioni della Legge organica 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito le quali più importano alla sostanza dell'argomento che pigliamo a trattare.

Nella Legge organica è dunque statuito:

1° Che tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla Leva, ed a questa concorrono nell'anno in cui compiono il vicesimoprimo dell'età loro (L. 20 marzo 1854, Art. 4);

2° Che il contingente di uomini, cui ciascuna Leva deve somministrare per mantenere a numero l'Esercito, è per ciascun anno determinato con Legge (Art. 8);

3° Che il contingente determinato dalla Legge viene ripartito tra le Province per Decreto Reale in proporzione del numero degli inseriti sulle liste di estrazione della Classe chiamata (Art. 9); e il contingente assegnato a ciascuna Provincia viene dall'Intendente ripartito fra i Mandamenti della Provincia in

(76-A)

proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione d'ogni Mandamento (Art. 10);

4° Che il contingente della Provincia viene diviso in due categorie nelle proporzioni stabilite dal Decreto Reale: La prima categoria comprende gli iscritti destinati a raggiungere le bandiere; e la seconda quelli che, muniti di congedo illimitato, debbono rimanere alle case loro a disposizione del Governo (Art. 69, al.);

5° Che la estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui al servizio militare (Art. 11);

6° Che dopo la estrazione a sorte gli iscritti sono ammessi a dichiarare se abbiano motivi di riforma, esenzione, o dispensa (Art. 46, al. 1);

7° Che il Commissario di leva dichiara inabili al servizio coloro i quali sono o evidentemente deformati (Art. 47), o inferiori alla statura di un metro e 54 centimetri (Art. 50): tutti gli altri giovani che chieggano riforma, esenzione, o dispensa, sono rimandati all'esame del Consiglio di leva (Articoli 48, 50, 53);

8° Che il Consiglio di leva esclude coloro i quali, per le cause definite negli Articoli 2 e 3 della legge, noi diremmo indegni di appartenere all'Esercito (Art. 58, al. 1); cancella coloro che hanno meritamente chiesta riforma, esenzione, o dispensa (Art. 58, al. 2 e 3); rinvia alla ventura Leva coloro che hanno raggiunta la statura di un metro e 54 centimetri, ma non toccano quella di un metro e centimetri 56 (Art. 81); ritiene per designabili tutti gli altri iscritti; e li designa secondo l'ordine in cui son posti nelle liste di estrazione (Art. 59);

9° Che poscia il Consiglio di leva compila per ogni Mandamento la lista dei designati a formare il contingente (Art. 66);

10° Che in altra Seduta il Consiglio di leva prende ad esame la detta lista di designazione; statuisce definitivamente sopra la idoneità di ogni designato pel contingente; rimpiazza con nuove designazioni i presunti renitenti; ammette gli scambi di numero, le surrogazioni, e le liberazioni (Articoli 67, 114);

11° Che dopo questa Seduta gli iscritti designati, riconosciuti idonei, i designati per iscambio di numero, e i surrogati, sono sottoposti all'assento, e vengono descritti secondo l'ordine di estrazione nell'una o nell'altra delle due categorie del contingente assegnato alla Provincia (Articoli 68, 70, 74);

12° Che terminate le operazioni di Leva, gli Intendenti pubblicano la dichiarazione di *discarico finale*; dopo la quale i rimasti *designabili* sulle liste di estrazione sono sciolti da ogni ulteriore obbligazione, *ancorchè la Provincia non abbia potuto somministrare l'intero contingente che le fu assegnato col Decreto Reale* (Art. 77);

13° Che la ferma del servizio militare è di due specie: di *Ordinanza*, e *Provinciale*. Entrambe cominciano dal giorno dell'assento (Art. 158);

14° Che la ferma di *Ordinanza* è di *otto anni*: e questa si applica ai Carabinieri Reali, agli Armaiuoli, ai Musicanti, ai Moschettieri, ai Volontari i quali siano Cittadini dello Stato (Articoli 158 al. 1, e 159);

15° Che a tutti gli altri si applica la ferma *Provinciale*: e questa è di *anni undici*, e la si compie in tempo di pace con cinque anni di servizio *sotto le armi* e sei in *congedo illimitato* (Articoli 158 al. 2, e 159 al.);

16° Che i militari *in congedo illimitato* (o sieno Provinciali degli ultimi sei anni di ferma, o sieno di seconda categoria) debbono presentarsi ogni anno alla *rassegna* indetta dal Ministro della Guerra (Art. 164): e possono essere chiamati sotto le armi o in tempo di guerra, o in occasione di campi di esercitazione, o in altre emergenze del servizio, senza che la durata totale della ferma venga alterata (Art. 164 al.);

17° Che agli inseritti della seconda categoria, se non sono chiamati in servizio prima dello spirare dell'anno entro il quale compiono il *vigesimosesto* dell'età loro, è dato nello stesso anno il *congedo assoluto* (Art. 166);

18° Che il diritto al *congedo illimitato* ed al *congedo assoluto* sono sospesi in tempo di guerra (Art. 167);

19° Che il beneficio del *congedo illimitato* è tolto al Sottoufficiale, Caporale, e Soldato, il quale, mentre si trova in *congedo illimitato*, contraiga matrimonio senza l'autorizzazione del Ministro prima di aver compiuta l'età di anni ventisei (Art. 182).

Le nostre Leggi di leva annuale del 1855 e 1854 hanno determinato il contingente di uomini 12,000, senza introdurre alcuna distinzione del numero che si avesse ad assegnare all'una e all'altra categoria; quantunque la Legge per la leva 1854 fosse posteriore alla Legge organica che abbiamo citata, e la Legge per la leva 1855 accennasse esplicitamente alla divisione in due categorie, e si riferisse su tal proposito alla Legge organica che stava per essere discussa (1).

Le altre Leggi di leva annuale del 1855 e 1856 hanno autorizzato il Governo a chiamare un contingente di uomini 13,000 (2). E fu con Decreti Reali del 12 ottobre 1855 e 14 settembre 1856 che il Potere Esecutivo ha stabilito che il contingente dei 13,000 uomini debba essere diviso nella proporzione di 9,000 uomini per la prima categoria e di 4,000 per la seconda.

Se non che questa Camera in molte occasioni, e più specialmente nelle discussioni della Legge per le fortificazioni di Alessandria e per la traslazione della Marina militare alla Spezia, fece accorto il Governo che coi contingenti della consistenza che abbiamo indicata tornerà malagevole mantenere

(1) Leggi 15 giugno 1855 e 14 aprile 1854.

(2) Leggi 28 aprile 1855 e 9 giugno 1856.

(76-A)

4

l'Esercito a quel numero che sia sufficiente a fronte de' vari casi, ai quali ogni regola di dignità e di prudenza ci consiglia e ci stimola di tener bene apparecchiato il Paese.

Ogni Esercito ha d'uopo di una *Riserva*, che venga, se non a doppiarne il numero, a rifornire senza indugio le file che i disagi, le malattie, le fazioni campali non possono lasciar integre ed atte sempre all'ufficio.

Il bisogno della *Riserva* per noi si fa tanto più manifesto dopo che abbiamo estesa la nostra linea difensiva dai crocicchi centrali di Casale e d'Alessandria sino alla lontana punta della riviera orientale: perocchè i presidii delle molte e importanti Fortezze non ci permetterebbero di mandare tutto l'Esercito a campo.

A questo scopo appunto, a preparare una congruente *Riserva*, tende il nuovo Progetto: —

Giusta l'ordinamento attuale, l'Esercito che in tempo di pace dovrebb'essere di uomini 45 mila, in tempo di guerra può essere portato al numero di circa 90 mila: e queste cifre si ottengono cogli uomini della prima categoria *assentati* per la ferma di Ordinanza di otto anni, e per la Provinciale di anni undici.

I contingenti della seconda categoria, computati i cinque anni della loro ferma, non darebbero che una *Riserva* di 20 mila uomini, se pur si supponga che tutti gli anni fossero stati assegnati alla seconda categoria (il che non avvenne che negli ultimi due scorsi anni) 4 mila uomini.

La insufficienza di questi 20 mila uomini a riempire anche i soli vuoti ordinari, che in un quinquennio si verificano in un Esercito di uomini 90 mila, è una verità, o Signori, che non ha mestieri di esservi dimostrata; dappoichè fu proprio il convincimento di una tal verità che vi induceva più volte a sollecitare il Governo del Re perchè vedesse modo di instituire una proporzionata *Riserva*.

Egli è perciò che il Ministro nel nuovo Progetto vi chiede di inscrivere alla seconda categoria non più solamente quel numero che venne nei precedenti anni stanziato di tre o di quattro mila uomini, ma tutti i giovani che nelle leve annuali rimangono *designabili* sulle liste di estrazione dopo formato il contingente di prima categoria, e, in altri termini, « tutti gli iscritti non assegnati alla prima categoria, nè rimandati ad altra leva, riformati, esentati, dispensati, liberati, o che non hanno surrogato con surrogazione ordinaria ». (Art. 2° del Progetto).

Sostanzialmente, per questo Progetto i giovani che non hanno compiuti gli anni ventisei, che sono abili alle armi, e che non hanno giusti titoli di esenzione, dispensa, o liberazione, possono all'occorrenza esser chiamati all'Esercito per reintegrarne le file.

Ma perchè il Governo non abbia egli stesso l'arbitrio di incorporare all'Esercito gli uomini della seconda categoria (arbitrio che gli era concesso dall'Art. 69 della Legge organica),

il Progetto dichiara che il passaggio degli uomini dalla seconda alla prima categoria non potrà aver luogo se non in forza di apposita Legge. (Art. 5).

Intanto l'utilità pratica del Progetto è questa: che i giovani non assegnati alla prima categoria, sapendo di rimanere iscritti sulle liste e di poter essere ad un bisogno chiamati all'Esercito, dispongono l'animo ed abitano il pensiero a quelle ragioni di disciplina, di cui poi fanno sperimento nelle *rassegne annuali e nei campi d'esercitazione*.

Vero è che, anche senza la sanzione di questo Progetto di legge, i giovani che avessero subito la prova del sorteggio, e fossero andati sciolti da ogni obbligo militare, potrebbero in casi straordinari venir sottoposti al servizio per Legge speciale. Ma una Legge eccezionale ha sempre qualche cosa di odioso; e il disgusto delle famiglie, e il disamore con cui parte di quei giovani che riputavansi ormai sicuri nei loro focolari entrerebbe nella milizia, potrebbero fomentare umori torbidi nell'Esercito. Arrege, che questi improvvisi coscritti verrebbero sotto le bandiere senza alcuna preparazione di disciplina, senza alcuno iniziamento di esercizi; eppure nessuno ignora come sia scritto negli Aforismi dell'Arte bellica, che « senza esercizio non si dà esercito; ma gente rammassata alla rinfusa, mole indigesta, moltitudine inesperta: e senza disciplina la gente armata è più dannosa che utile, più formidabile a' suoi che al nemico. » (MONTECUCCOLI, Afor. 18. e 30.)

Prima nondimeno di accettare il nuovo Progetto, la vostra Commissione ha indagato e il numero di giovani che verranno ad essere ascritti alla seconda categoria, e la influenza che ne sentirà il Bilancio passivo della Guerra.

A tal uopo la Commissione ha chiesto le opportune informazioni al Ministro: il quale dichiarò che il numero degli iscritti alla seconda categoria salirà a circa il doppio di quelli ch'ora formano il contingente annuale di detta categoria, e che la spesa conseguente al nuovo Progetto sarà di lire annue 500 mila. —

Sarebbe impossibile il decidere concludentemente se sia esatto il calcolo del signor Ministro, rispetto al numero degli iscritti che capiteranno alla seconda categoria: giacchè il numero sarà maggiore o minore secondo che nell'anno della leva sieno più o meno coloro che raggiungano il vigesimo-primo anno di età, e secondo che si verificchino in maggiore o minor copia i casi di esclusione, riforma, dispensa, esenzione.

Pare però che si possa aggiustar fede al seguente confronto.

Nel 1856, che è l'anno in cui la Statistica della leva arrivò a miglior grado di precisione, nelle liste di estrazione rettificata v'ebbero iscritti 50501. Da questi, fatte le detrazioni volute dalla legge, se ne ricavarono 12521 per le due categorie, e rimasero sciolti da ogni obbligo 11684; o, che è lo stesso, per avere 12521 uomini fu necessario giungere al numero d'iscritti 58817.

Ma deesi ritenere che gli 11684, i quali rimasero sciolti

(76-A)

che gli uomini in congedo illimitato vengano eziandio dispensati dall'obbligo di concorrere ai *campi d'esercitazione*, e se quindi essi dovranno nel tempo che sarà fissato per quei *campi* tornare in patria, il disagio non sarà di grande rilievo; perocchè gli uomini della seconda categoria (giusta i propositi del Governo) non denno esser chiamati alle *esercitazioni campali* se non per soli *quaranta giorni* e nel solo primo anno del loro assento. —

Fornita così la prima indagine circa il numero degli uomini che apparterranno alla seconda categoria, resta a vedere qual peso la seconda categoria venga ad imporre sul Bilancio della Guerra.

Certamente la somma della spesa sarebbe assai notevole se il Ministro facesse disegno di organizzare la seconda categoria con appositi *Quadri*, e per modo ch'essa, piuttosto che destinata a riempire i vuoti dell'Esercito formato colla prima categoria, dovesse costituire un nuovo e distinto Corpo di Esercito.

Ma ciò non chiede, e a ciò non intende il Ministro.

Abbiamo già detto che scopo della nostra *Riserva* debb'essere lo alimentare di continuo l'Esercito attivo, così che questo conservi sempre il suo numero normale.

In tempo di guerra, e mentre l'Esercito attivo stesse a fronte del nemico, la *Riserva*, posta di mano in mano a presidio dei Forti, o in luoghi di deposito, compirà la propria istruzione. Il comando dei detti presidii e depositi sarà affidato agli Ufficiali che nei singoli reggimenti risultassero meno idonei alle fatiche del campo; i quali, se così non fosse, dovrebbero essere tolti alla loro carriera, e mandati ad accrescere il cumulo delle pensioni, senza che più si potesse trarre alcun frutto dai loro ingegni e dalla loro esperienza. E codesti Ufficiali saranno sostituiti da' più giovani, che potremo avere in discreto numero, postochè al Parlamento piaccia di accogliere l'altra Legge testè presentata sopra il Collegio Militare.

Egli è per queste considerazioni che l'annuo dispendio della seconda categoria venne dal Ministro della Guerra annunciato alla Commissione in sole lire 300,000, le quali rappresentano la somma che occorre pei *quaranta giorni* delle *esercitazioni campali*.

A due altre quistioni diedero occasione l'alea dell'art. 3°, e l'articolo 4° del Progetto. — Dell'articolo 5° non discorriamo; dappoichè la Relazione Ministeriale fa chiaro che la proposta modificazione allo alinea dell'art. 89 della Legge organica è un rispetto dovuto alle ragioni non solamente della equità, ma della perfetta giustizia. —

L'articolo 5°, dopo avere nella prima parte sancita la massima che *i militari della seconda categoria possano soltanto per legge essere astretti a passare alla prima*, nello alinea soggiunge così: « E però in facoltà del Governo di supplire ad ogni Leva, e per Mandamento, gli uomini della prima categoria riformati sotto le armi per infermità o difetti pre-

« esistenti alla incorporazione, con far passare alla stessa categoria altrettanti uomini della seconda, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte. »

Parve a qualche Ufficio che questo alinea non fosse accettabile, in quanto e' lascierebbe incerta in tutto il periodo della ferma la sorte degli uomini della seconda categoria.

Ma, per impor fine a codesta incertezza, basta inserire nel testo della Legge la clausola che già si vede nella Relazione Ministeriale, e che dice: « i rimpiazzamenti contemplati dallo « alinea dell'articolo 3° cesseranno appena presentato il *discarico finale* sulla leva dell'anno in corso. »

Quando la facoltà accordata al Potere Esecutivo coll'alinea dell'articolo 3° è in questi termini limitata, nessuna ragione permette che gl'inscritti della seconda categoria se ne lagnino: perocchè essi in tanto solo hanno diritto di venir collocati nella seconda categoria, in quanto sia stato soddisfatto il debito della leva verso la prima categoria. Nè può dirsi soddisfatto il debito verso la prima categoria se *in tempo anteriore al discarico finale* pochi o molti dei designati han dovuto essere riformati per infermità o difetti preesistenti alla incorporazione. —

Più ponderosa è la quistione che si solleva a petto dell'articolo quarto.

L'articolo 182 della Legge organica saviamente minaccia la revoca del congedo illimitato agli uomini che contraggono matrimonio senza autorizzazione del Ministro mentre si trovano appunto in congedo illimitato e prima di aver compiuta l'età di anni 26.

Siffatta disposizione mira ad ovviare i precoci matrimoni di chi può essere ancora chiamato sotto le armi, e quindi a scemare il pericolo che i chiamati sotto le armi non si presentino quando già sono gravati dal peso della famiglia.

Ora il Ministro, nell'atto che la seconda categoria viene accresciuta, propone di derogare la detta disposizione per tuttessa la seconda categoria.

Ma i vostri Commissari, alla maggioranza di sei voti contro uno, hanno stimato che non si dovesse ammettere la proposta derogazione; la quale probabilmente sospingerebbe a sconsigliati connubii gli uomini della seconda categoria, fors'anco per la speranza che lo stato coniugale avesse a valer loro di titolo per ottenere dal Governo o un congedo, od altro favore, nel caso che la seconda categoria venisse chiamata sotto le armi.

Una virtuosa educazione ammaestra e persuade che il cittadino ha tanto maggior debito di soccorrere anche col pericolo della propria vita alle necessità della patria, quando egli ha dato l'essere ad una famiglia che delle patrie sventure non può non soffrir pregiudizio, e delle patrie glorie non può non sentirsi beata. Ma codesta educazione non è ancor penetrata in quei casolari, da cui dobbiamo pur aspettarci i più numerosi e i più robusti dei nostri soldati: e la fatta esperienza ci

(76-A)

10

assicura che i contadini, allorchè debbono lasciare recenti talami e teneri figli, non accorrono alle bandiere con quello spirito di abnegazione, e quell'entusiasmo, onde il nostro Esercito è altamente lodato.

Quindi, se la presente legge da un lato ci aumenta il numero della seconda categoria e dall'altro lato ci mette al rischio che gran parte degli uomini di questa categoria sieno omai stretti dai vincoli della famiglia quando farà mestieri di chiamarli in servizio; noi non sapremmo qual sia maggiore tra il vantaggio e lo scapito.

La Commissione pertanto, non adottato il proposito di derogare all'Articolo 182 della Legge per tutti gli uomini della seconda categoria, suggerisce il temperamento di derogare al detto Articolo solamente per quelli che *senza autorizzazione* si ammogliano *innanzi d'aver compiuto l'anno 24 dell'età loro*.

Signori deputati! La Commissione ha esaminato il Progetto di legge senza soverchi timori, e senza soverchie speranze, ma guardando pacatamente la condizione politica del nostro Paese.

Noi viviamo a Stato libero: e quello che innanzi tutto si ricerca per godere la libertà, e coglierne il bene che essa è di sua natura indirizzata a produrre, consiste nella *sicurezza* che altri non venga impunemente a contendercene la possessione: nè *sicurezza* è possibile senza forza proporzionata. « Se manchi un giusto Esercito, che possa far contrasto agli « strani, restiam bersaglio alle ingiurie, e preparata preda ai « nemici » (POLIBIO).

SEBASTIANO TECCHIO, *relatore*.



Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva dell'anno 1857, ed a prelevare sui cittadini nati nel corso dell'anno 1856 un contingente di novemila uomini di 1ª categoria.

Art. 2.

Gli iscritti non assegnati alla 1ª categoria, né rimandati ad altra leva, riformati, esentati, dispensati, liberati, ovvero che non hanno surrogato con surrogazione ordinaria, devono concorrere a formare il contingente di 2ª categoria.

+ I surrogati di fratello sono assegnati a quella categoria cui per ragione del numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

Art. 3.

I militari della seconda categoria possono soltanto per legge essere astretti a passare alla 1ª.

È però in facoltà del Governo di supplire ad ogni leva, e per mandamento, gli uomini della 1ª categoria riformati sotto le armi per infermità o difetti preesistenti all'incorporazione, con far passare alla stessa categoria altrettanti uomini della seconda, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

++

Art. 4.

L'articolo 182 della legge sul reclutamento non è più applicabile agli uomini di 2ª categoria.

Art. 5.

Parimente non è applicabile il disposto nell'alinea dell'articolo 89 della predetta legge, quando trattisi d'esenzioni che già competessero ad iscritti di precedenti leve quai primogeniti nei casi contemplati dall'articolo 86, n° 3 e 4 della stessa legge.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono pur ancora riferibili alle venturose leve, derogando, per quanto sia necessario, al disposto contrario della legge sul reclutamento.

# Art. 5° #

L'esenzione contemplata nel n. 1.º dell'art. 4.º della legge 20. Marzo della legge è applicabile anche al fratello ultimo nato di orfano o di orfani di padre e di madre quando i fratelli e sorelle maggiori si trovano nelle condizioni prevedute nei n. 1.º, 2.º e 3.º dell'art. 93.º

Art. 1.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

Gli iscritti non assegnati alla 1ª categoria, né rimandati ad altra leva, riformati, esentati, dispensati, liberati, o che non hanno surrogato con surrogazione ordinaria, formano il contingente di 2ª categoria.

+ I surrogati, ecc., come contro.

Art. 3.

~~I militari, ecc., come contro.~~

~~E però, ecc., come contro.~~

Art. 4.

++ Questa facoltà non ha più luogo dopo la dichiarazione di scarico finale della Leva. L'articolo 182 della Legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito non è applicabile agli uomini di 2ª categoria che contraggano matrimonio dopo compiuto l'anno 24 dell'età loro.

Art. 5.º

La disposizione contenuta nell'alinea dell'art. 89 di detta Legge 20 marzo 1854 non è applicabile quando trattisi di esenzioni che competessero a primogeniti, iscritti di precedenti Leve, nei casi contemplati dai numeri 3 e 4 dell'art. 86 della stessa Legge.

Art. 6.º

Gli articoli 2, 3, 4, e 5 della presente Legge avranno effetto nelle annue Leve, cominciando con quella dell'anno 1857. È derogato alla predetta Legge 20 marzo 1854 nelle parti contrarie alla presente.

I ed

Approvato nella Tornata del 14. Giugno  
Pellati